Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE BATTELLI

Seduta del 26/05/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 17/06/2009 un contratto di prestito con delegazione di pagamento (n. xx033), estinto anticipatamente dopo il pagamento di 50 rate in data 30/09/2013; - di aver concluso in data 08/08/2013 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (n. xxx200), estinto anticipatamente dopo il pagamento di 57 rate in data 30/06/2018; - di non aver accettato le proposte transattive dell'intermediario, in quanto ritenute non satisfattive della pretesa.
Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/12/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha proposto ricorso all'ABF chiedendo il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.832,76, così dettagliati:
- con riferimento al contratto n. xx033, € 1.296,99 di cui: € 137,41 a titolo di "commissioni finanziarie", somma al netto di € 46,21 già rimborsati; € 926,78 a titolo di "commissioni di mediazione"; € 92,80 a titolo di "costi assicurativi", somma al netto di € 140,00 già rimborsati; € 140,00 a titolo di "spese contrattuali e di istruttoria";
- con riferimento al contratto n. xxx200: € 289,80 a titolo di "commissioni finanziarie" già rimborsate; € 883,89 a titolo di "commissioni di mediazione"; € 100,11 a titolo di "costi assicurativi rischio impiego"; € 137,94 a titolo di "costi assicurativi rischio vita"; € 0,00 a titolo di "spese per pagamento rate", somma al netto di € 138,60 già rimborsati; oltre al rimborso della commissione di estinzione anticipata per un importo di € 124,03;

- in ogni caso la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00 e la refusione del contributo di 20,00 € relativo alle spese per la procedura.

Costituitosi, l'intermediario resistente, nelle controdeduzioni presentate, in particolare:

- ha dato atto di aver rimborsato a parte ricorrente «tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario», ha sostenuto l'inefficacia orizzontale nei rapporti tra privati della Direttiva 2008/48/CE e ha contestato la rilevanza della Sentenza *Lexitor* nel nostro ordinamento;
- in relazione al contratto n. xxx200, ha precisato come gli oneri relativi alle "Commissioni a x in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento" e alle "spese incasso quote" siano già stati rimborsati alla ricorrente in sede di estinzione del finanziamento; ha eccepito la natura *up front* delle "Commissioni a x in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento" e delle "Provvigioni all'intermediario del credito", rilevando dunque la non rimborsabilità delle stesse*;* ha ritenuto che la penale di estinzione anticipata è stata legittimamente applicata e costituisce un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono a carico della banca per porre termine al rapporto di finanziamento; - in merito agli oneri assicurativi, ha riferito che la Compagnia di Assicurazione ha già provveduto al rimborso alla parte ricorrente di quanto dovuto a titolo di premio impiego per l'importo complessivo di € 4,91, e che l'intermediario ha provveduto invece al rimborso del premio vita in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, portate *ex ante* a conoscenza del cliente e da questi regolarmente accettate nell'ambito dell'adesione alle polizze;
- in relazione al contratto n. xx033, ha osservato come la parte ricorrente non abbia accettato la proposta transattiva avanzata; ha riferito come sia già stato corrisposto alla stessa l'importo di € 880,56 a titolo di "commissioni di intermediazione"; di aver comunque corrisposto l'importo di cui alla citata proposta transattiva mediante invio in data 16/03/2021 di assegno postale dell'importo di € 284,91 (comprensivo di € 20,00 a titolo di spese di procedura) a titolo di provvigioni/commissioni spettanti a controparte, secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis,* e degli oneri assicurativi; in merito agli "oneri assicurativi" ha precisato che il computo è stato effettuato conformemente ai criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo contenente le Condizioni Generali di Assicurazione *ex ante*, portate a conoscenza del cliente e da questi accettate, secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice; che dunque risulta cessata la materia del contendere.

L'intermediario ha pertanto chiesto: - in via principale, di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; - in via subordinata, di dichiarare cessata la materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorso verte in materia di contratti di finanziamento anticipatamente estinti.

In relazione al contratto n. xx033, è stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto in data 17/06/2009. Dalla documentazione agli atti risulta che il prestito è stato estinto in data 30/09/2013, dopo il pagamento di 50 rate sulle 120 complessive. Risulta un rimborso di € 1.776,61 a titolo di interessi corrispettivi (TAN: 4,6%), un abbuono di € 46,21 a titolo di "Commissioni della mandataria X" [commissioni "bancarie"] e uno storno di € 140,00 a titolo di "Oneri convenzione ATC" [spese "fisse"].

Con riferimento al contratto n. xxx200, sottoscritto in data 08/08/2013, del quale è stata prodotta la copia integrale, la parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto

dopo 57 rate sulle 120 complessive, come emerge alla luce del conteggio estintivo prodotto in atti.
Risulta un rimborso di € 2.086,83 a titolo di interessi corrispettivi (TAN: 6%), un abbuono di € 289,80 a titolo di "Commissioni della mandataria X" e uno storno di € 138,60 a titolo di "Oneri convenzione ATC". Risulta inoltre addebitata al ricorrente la penale di estinzione anticipata, per un importo pari a € 124,03.
La parte ricorrente ha altresì prodotto, per entrambi i finanziamenti, copia della quietanza finale, avente data coerente con il rispettivo conteggio estintivo prodotto in atti.
In entrambi i contratti risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva.
Per quanto riguarda i rimborsi successivi all'estinzione del prestito, con riferimento al contratto n. xx033, in aggiunta alle somme di € 46,21 e di € 140,00 già restituite, nelle controdeduzioni l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente: l'importo di € 880,56 a titolo di "commissioni di intermediazione", l'importo di € 284,91 (comprensivo di € 20,00 a titolo di spese di procedura) a titolo di non meglio precisato "provvigioni/commissioni spettanti a controparte" (secondo il criterio di calcolo *pro rata temporis)* e degli "oneri assicurativi", secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice. A supporto di tali allegazioni, ha prodotto evidenza dei rimborsi e comunicazione della Compagnia di assicurazione in merito all'importo da rimborsare. La parte ricorrente non ha confermato né contestato tali rimborsi.
Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art. 125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.
Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.
A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.
Sulla base di quanto sin qui esposto, in relazione al contratto n. xx033, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, mentre i costi in contestazione relativi alle "Commissione bancarie", alle "spese fisse" (cfr. su una clausola analoga la decisione del Collegio Torino n. 2863/2020) e alle "Commissioni all'intermediario del credito", sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis*, invece per il rimborso degli "oneri assicurativi" deve farsi applicazione del criterio contrattuale.
Con riferimento a questi ultimi, infatti, l'intermediario ha dato atto di averli rimborsati conformemente ai criteri di calcolo indicati nel fascicolo informativo contenente le

Condizioni Generali di Assicurazione *ex ante* portate a conoscenza del cliente e da questi accettate, secondo quanto comunicato dalla Compagnia assicuratrice. Nel caso di specie, peraltro, risulta agli atti il fascicolo informativo relativo all'assicurazione, il cui codice è riportato nella proposta di assicurazione sottoscritta specificatamente dal ricorrente.
Con riferimento al contratto n. xxx200, sulla base di quanto sopra esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, i costi di cui alle "Commissioni alla mandataria/x per la gestione del contratto" e le spese "di incasso quote" e "postali" sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis* espressamente riconosciuto in sede contrattuale; diversamente i costi di cui alle "Commissioni alla Mandataria/X per il perfezionamento del contratto" e di "Provvigioni all'intermediario del credito" sono da qualificarsi come *up front* e rimborsabili secondo il criterio di calcolo degli interessi.
Per quanto attiene al rimborso degli oneri assicurativi da parte della Compagnia di assicurazione, ciò deve avvenire secondo le formule attuariali previste dalle Condizioni generali di Assicurazione. Infatti, nel caso di specie, risultano agli atti sia il fascicolo informativo relativo alla assicurazione per la perdita di impiego sia quello relativo alla polizza vita, entrambi in data coerente con la relativa proposta assicurativa.
Risulta altresì firmata la presa visione di entrambi e, in effetti, l'intermediario ha riferito che la Compagnia di Assicurazione ha già provveduto al rimborso alla parte ricorrente di quanto dovuto a titolo di premio impiego per l'importo complessivo di € 4,91, e che l'intermediario stesso ha provveduto al rimborso del premio vita in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, producendo a sostegno evidenza di bonifico, con pacifica cessazione della materia del contendere rispetto a tale specifica voce di rimborso.
Preso atto che l'intermediario non ha fatto piena applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,60%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,34%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni bancarie				314,78	Recurring	58,33%	183,62	46,21	137,41
Spese fisse				240,00	Recurring	58,33%	140,00	140,00	0,00
Commissioni intermediario del credito				1.588,76	Recurring	58,33%	926,78	880,56	46,22
oneri assicurativi				399,09	Criterio contrattuale	***	81,29		81,29
rimborsi intermediario								284,91	-284,91
Totale primo contratto				2.542,63					-19,99

CONTRATTO N. xxx200			
Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	6,00%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	52,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	30,32%

rate pagate	57	rate residue	63	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni mandataria X per perfezionamento				552,00	Upfront	30,32%	167,34		167,34
Commissioni mandataria X per gestione				552,00	Recurring	52,50%	289,80	289,80	0,00
Provvigioni intermediario del credito				1.683,60	Upfront	30,32%	510,39		510,39
Spese incasso quote				264,00	Recurring	52,50%	138,60	138,60	0,00
Totale secondo contratto				3.051,60					677,73

TOTALE DA CORRISPONDERE	657,74

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Con riferimento al contratto xxx033, tenuto conto di quanto affermato con effetto vincolante, l'intermediario ha quindi rimborsato quanto dovuto a titolo di oneri non maturati (compreso il contributo alla procedura), sicché sul punto la materia del contendere è da intendersi cessata ad ogni effetto.

Diversamente, con riguardo al contratto xxx200, l'importo spettante alla parte ricorrente, come sopra calcolato è pari a € 657,74 (cifra da arrotondarsi a € 658,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF). La differenza con quanto richiesto in sede di ricorso è dovuta al fatto che l'istante ha domandato il rimborso di tutte le voci di costo secondo il criterio *pro rata temporis*, senza tenere conto delle voci di costo da rimborsarsi secondo il criterio di calcolo degli interessi.

Infine, per quanto attiene più specificamente alla penale di estinzione anticipata applicata al contratto xxx200, si rileva che: - la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione sia stata priva di oggettiva giustificazione; - all'epoca del rimborso integrale del finanziamento di cui in controversia era già in vigore l'attuale art. 125-*sexies* T.U.B.; - nel conteggio estintivo risulta un addebito a tale titolo di € 124,03 pari all'1% del capitale residuo (al netto delle quote insolute) come riportato nel medesimo conteggio (superiore ad € 10.000,00); - l'intermediario ha dichiarato che la penale di estinzione anticipata è stata legittimamente applicata e costituisce un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono a carico della banca per porre termine al rapporto di finanziamento.

Sul punto si segnala che sulla questione è recentemente intervenuto il Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 11679/2021 con la quale si è rilevato quanto segue: «al primo comma [dell'art. 125 *sexies* TUB], si indica come oggetto del rimborso anticipato "l'importo dovuto al finanziatore", precisandosi che tuttavia il "il consumatore ha diritto a

una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". Il riferimento alla detrazione di "interessi" e "costi" lascia supporre che l'importo rimborsato in anticipo non si identifichi con il capitale residuo al netto dei soli interessi corrispettivi, bensì con l'importo effettivamente versato dal consumatore al creditore/mutuante quale risulta dalla "riduzione del costo totale del credito», tenuto conto anche dell'esito dell'eventuale vertenza promossa dal consumatore per l'accertamento dell'esatto ammontare dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB. In questo senso, per connessione logica, va intesa anche la locuzione "debito residuo" di cui all'art. 125-sexies, comma 3, lettera "d".
Ciò chiarito, rilevandosi che la parte ricorrente - non ha precisato la *causa petendi* della domanda - non ha in effetti contestato né il criterio di calcolo, né la sua applicazione nella misura superiore all'1% dell'importo dovuto, ne deriva che debbano riproporsi, nel caso concreto, le conclusioni cui è pervenuto il Collegio di Coordinamento con decisione n. 5909/2020, in cui è stato statuito che «non deve essere l'intermediario a fornire la prova del fatto che l'indennizzo sia equo e adeguato. […] in quanto la sua legittimità si basa sull'*id quod plerumque accidit*: l'estinzione anticipata del contratto di credito genera, di regola, delle passività per il creditore (costi e perdite), il cui ammontare si può presumere corrispondente all'importo definito in via forfetaria dal contratto, purché nei limiti di legge».
Per queste ragioni, nel caso di specie, il costo della penale non è in concreto rimborsabile.
Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».
Quanto alle spese di difesa tecnica in favore di parte ricorrente, la richiesta non può in ogni caso accogliersi, accertato che non sussistono comunque i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento (in generale decisione n. 3498/2012 e ancora la decisione n. 6167/2014) per il loro riconoscimento.

P.Q.M.

Il Collegio, tenuto conto di quanto affermato dall'intermediario con effetto vincolante, dichiara la cessazione della materia del contendere per il contratto nr. xxxx33.
Il Collegio accoglie parzialmente la parte residua del ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 658,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA